



SETTIMANA AMMINISTRAZIONE APERTA



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

La disciplina italiana del Diritto d'Autore

Maria Laura Nespica

*Servizio per la tutela del diritto d'autore
e la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d'autore*

15 marzo 2019



**Diritto d'Autore?
Chi era costui?**

Da Seneca allo Statuto della Regina Anna



Già Seneca si interrogava sulle caratteristiche della proprietà di un libro: "Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l'altro l'uso."



E' con l'invenzione della stampa che ci si comincia a porre il problema di identificare, remunerare e garantire da possibili abusi i titolari del diritto di riprodurre e porre in commercio opere scritte. La questione venne risolta tramite il privilegio di stampa concesso dal sovrano che accontentava sia gli autori che gli stampatori, i quali più tardi introdussero lo strumento del "registro" delle opere.



In Inghilterra, lo Statuto della Regina Anna del 1710, riconobbe, per la prima volta nella storia, il diritto di proprietà delle opere librarie e conferì agli autori di qualsiasi libro il potere di bloccare la diffusione delle proprie opere.

Dall'Illuminismo al Romanticismo



Fu Diderot che per primo, nel suo testo "Lettre sur le commerce de la librairie", sostiene una «difesa sostanziale della proprietà piena, esclusiva e perpetua dell'autore sulla propria opera», contribuendo a fondare la figura dell'autore nell'Europa moderna.



In Kant troviamo le basi per la definizione di quello che sarà detto "diritto morale dell'autore", la figura dell'autore comincerà ad essere ben distinta da quella dell'editore, intermediario del pensiero dell'autore in relazione al pubblico.



Ed è proprio il pubblico che assumerà valenza nel dibattito filosofico del diritto d'autore attraverso le riflessioni innescate dalla rivoluzione francese e dal socialismo dell'ottocento; un diritto del pubblico, come afferma Fichte: «Con l'acquisto di un libro, acquistiamo anche la possibilità di far nostri i pensieri dell'autore.»

Lo scenario italiano

PRIMA PARTE

Agli inizi dell'Ottocento, mentre prosegue il dibattito filosofico, gli intellettuali italiani dispongono di una serie di "tag" per iniziare una riflessione più approfondita sul diritto d'autore.

PROPRIETA' INTELLETTUALE
MERCATO PUBBLICO
DIRITTO MORALE
OPERA INGEGNO
TUTELA AUTORE
EDITORIALE
SPRUTTAMENTO ECONOMICO
PUBBLICO REGISTRO
IDEA

ma fino al 1840 si tratta solo di "parole in libertà"

Lo scenario italiano

Seconda Parte


Nell'Italia pre-unitaria, la legislazione appare ampiamente frammentaria e improntata all'antico sistema dei privilegi, situazione che faceva sì che la tutela della produzione e circolazione delle opere scritte fosse limitata al singolo territorio coperto dal privilegio.

*La **Convezione austro-sarda** del 1840 tenta di porre rimedio a questa frammentazione e, pur fornendo il quadro normativo di riferimento per la successiva legislazione unitaria sul diritto d'autore, non riesce a superare alcune ambiguità di fondo, tanto che si rivelerà poco efficace.*

*Tuttavia in questa fase si definiscono in Italia gli attori principali del sistema: **l'autore** e **l'editore** strettamente connessi in riferimento all'esistenza di **diritti di sfruttamento economico** dell'opera. Il terzo elemento del mercato culturale che si sviluppa in questo periodo è il **pubblico**, il destinatario ultimo dell'attività creativa dell'autore e dell'attività produttiva dell'editore. Questo aspetto sarà fondamentale per lo sviluppo del mercato della lettura, ancora piuttosto indietro nel nostro Paese.*



**LO SAI CHE HO AVUTO UNA LUNGA CAUSA LEGALE
CON LA CASA EDITRICE LE MONNIER.....**



.....E HO PURE VINTO!

*Non sempre sono buoni i rapporti tra autori ed editori. Una lunga causa legale vede come antagonisti il Manzoni con la Casa editrice Le Monnier, quest'ultima accusata di aver pubblicato un'edizione non autorizzata dei Promessi Sposi. La causa, che vide infine prevalere le ragioni di Manzoni, contribuì a precisare meglio i contorni dei concetti di **proprietà letteraria**, di **pubblico dominio** e di **diritto morale dell'autore** nella cultura giuridica italiana.*

Lo scenario italiano

Terza Parte

Il legislatore italiano va avanti.....

Regio Decreto n. 1012/1882

- riconoscimento del diritto morale dell'autore
- regolamentazione degli usi economici dell'opera
- diritti esclusivi dell'autore (diritto di pubblicare, riprodurre, distribuire)
- durata del diritto d'autore
- pubblico dominio
- deposito
- sanzioni per contraffazione

Regio Decreto n. 1950/1925

- adeguamento a seguito della Convenzione di Berna
- natura dualistica del diritto d'autore: diritti patrimoniali e diritti morali indisponibili

Nel 1936, venne istituita una Commissione di studio per adeguare la materia a seguito dell'affermazione del cinema e della radio.



Eduardo Piola Caselli



Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La Legge 633 del 1941


.....e successive modificazioni ed integrazioni

NEW

- **Affermazione del requisito della creatività dell'opera per l'acquisto della titolarità di un diritto di autore su di essa.**
- **Ampliamento della tutela ad una più vasta serie di opere e di figure, con la valorizzazione dei "diritti connessi" al diritto d'autore in senso stretto.**
- **Definizione della funzione degli enti intermediari per l'esercizio del diritto di autore (SIAE).**
- **Creazione di organi amministrativi (Comitato consultivo permanente per il diritto di autore), organismo di consulenza del Ministro per i beni e le attività culturali.**

La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni




Art. 1 - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni



Creatività

Si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività. E' quindi protetta un'opera che sia frutto di un «atto creativo», seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore.

N.B. Non solo opere letterarie in senso stretto, ma anche quei testi in cui la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore.

(Cass. Civ.11953/1993)

Forma espressiva

E' tutelata non solo la forma «esterna» (testo di un'opera o realizzazione di un quadro), ma anche la forma «interna», intesa come l'organizzazione strutturata delle idee, la trama di un libro, il rapporto tra più soggetti di un'immagine.



Le idee sono liberamente appropriabili!

Non è necessario il consenso dell'autore nel caso in cui si acquisisce un insegnamento da un libro e si fa proprio.



Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria



SETTIMANA AMMINISTRAZIONE APERTA

La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni

Chi è il titolare dei diritti d'autore

E' colui che ha creato l'opera!

E quali sono i tipi di diritti conferiti all'autore?

E' deputato creatore dell'opera, salvo prova contraria, chi in essa è indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Due sono le categorie di diritti che la legge conferisce all'autore:

1. Diritti di utilizzazione economica;
2. Diritti morali

La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni

LO SCHEMA DEI DIRITTI

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Diritti primari

- pubblicare ed utilizzare l'opera in ogni forma e modo;
- riprodurre l'opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo;
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;
- diffondere con mezzi di diffusione a distanza;
- distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo;
- tradurre, elaborare e trasformare l'opera;
- noleggiare;
- dare in prestito.

Diritti connessi

- produttore di fonogrammi;
- produttore di opere cinematografiche;
- emittente radiofonica o televisiva;
- artisti, interpreti ed esecutore;
- copyright sulle fotografie;
- opere di ingegneria
- banche dati;
- titoli di un'opera o di una rivista.

DIRITTI MORALI

Diritto di rivendicare la paternità di un'opera da parte dell'autore, impedendo ad altri di modificare l'opera senza il suo consenso o di creare danno all'opera stessa, tale da procurare pregiudizio all'onore o alla reputazione.

Il diritto di paternità e il diritto all'integrità dell'opera sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili.

Il diritto morale è inalienabile, ovvero non può essere ceduto in alcuna forma.

La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni

Ma si può cedere o vendere il diritto d'autore?

Quanto dura il diritto d'autore?

I diritti economici possono essere ceduti o dati in licenza, anche temporanea, dietro pagamento di un compenso o gratuitamente.

Trascorso questo periodo le opere diventano di «pubblico dominio»

Regola generale

70 anni dalla morte dell'autore

Opere in comunione

70 anni dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto

Opere drammatico musicali e coreografiche

70 anni dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto

Opere collettive

70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera come un tutto

Opere anonime o pseudonime

70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera

QUANDO SCOPRI CHE.....



mancano ancora 4 slide



La Legge 633 del 1941

.....e successive modificazioni ed integrazioni

Alcuni utilizzi di opere protette sono liberi?

Si può blindare il diritto d'autore?

Sono previste sanzioni per le violazioni?

Sono ammessi senza chiedere consenso:

riassunti, citazioni riproduzione di brani, se effettuati per uso di critica e discussione, oppure ai fini di insegnamento,

sempre che non vi sia fine di lucro e che venga citato l'autore.

La seconda sezione del Titolo III e Capo III della legge regola, agli articoli da 171 a 174-ter, le ipotesi di reato contro il diritto d'autore e le relative sanzioni amministrative e penali.

L'opera, soprattutto se non pubblicata e quindi più esposta al plagio, può essere depositata presso la SIAE.

Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 22, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2011/77/UE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2012/28/UE, relativa a "taluni utilizzi consentiti di opere orfane".

Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con cui è stata recepita la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 che ha introdotto ulteriori specificazioni al D.lgs. 35 al fine di conformare l'ordinamento interno, in particolare la legge 633, alle disposizioni previste dalla Direttiva.

La novità del provvedimento riguarda la fine dell'esclusiva SIAE nella raccolta e distribuzione dei diritti degli autori, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva – ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

La Legge 633 del 1941

E' sicuramente l'impianto teorico, incentrato nel riconoscimento dell'originale funzione creatrice dell'autore e della sua opera, che ha permesso la longevità di questa legge, sia pur più volte rivisitata nel corso degli anni, anche a seguito della globalizzazione e del progresso tecnologico.

Ulteriori norme saranno nel futuro necessarie per difendere i diritti degli autori nei nuovi mercati globali delle reti e della comunicazione, senza escludere, al tempo stesso, nessuno dalla possibilità di creazione e condivisione dei prodotti digitali.

D'altra parte oggi siamo tutti autori in questo grande e popolato palcoscenico WORLD WIDE WEB!

